

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ANNO 2011

ALIQUOTE

- A) **6.5 (sei virgola cinque) per mille** l'aliquota base ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 2011;
- B) **5.00 (cinque) per mille** l'aliquota per i terreni agricoli nei quali, nel corso dell'anno 2011, vengano impiantate nuove colture destinate a frutteto. Tale aliquota si applica per cinque anni a partire dall'annualità di imposta 2011;
- C) **5.00 (cinque) per mille** l'aliquota per i fabbricati iscritti nelle categorie C1-C3 e D1, di nuova costruzione o recuperati con interventi edilizi comportanti il pagamento degli oneri di urbanizzazione, nei quali nel corso dell'anno vengano iniziate attività artigianali, industriali o commerciali, oppure che già siano sede delle stesse attività. I lavori di nuova costruzione o di recupero devono essere ultimati nel corso del 2011. L'aliquota si applica per tre anni a partire dall'annualità di imposta 2011, a condizione che negli immobili l'attività prosegua ininterrottamente per lo stesso periodo.
- D) **€ 103.29 la detrazione per l'abitazione principale** del soggetto passivo di imposta;

* * * * *

ABITAZIONE PRINCIPALE

ESENZIONE

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.

L'esenzione vale per tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) ed A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

L'esenzione interessa anche le pertinenze dell'abitazione principale, nel numero massimo di due ed iscritte in catasto nelle categorie C2, C6 o C7 (deliberazione consiliare n. 13 del 28.3.2008).

Sono assimilate all'abitazione principale (art. 15 Regolamento ICI) ed esenti da imposta:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare ad uso abitativo concessa dal contribuente in uso gratuito a parenti fino al 3° grado che non siano anche soggetti passivi di imposta per lo stesso immobile.